

Recepimento REDII: definite le regole per i *target* 2030

Le novità portate dal Decreto toccano i principali motori del processo di allineamento al percorso di decarbonizzazione europeo, tra cui incentivi, autoconsumi e comunità energetiche rinnovabili, garanzie d'origine e aree idonee. Le disposizioni presenti nel Decreto permetteranno inoltre lo sblocco dei fondi per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 novembre il [Decreto n.199](#) (D.LGS 199/01) che attua la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 ([RED II](#)), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento entra in vigore il 15 dicembre, con importanti novità volte a portare l'Italia su un percorso in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico in linea con le disposizioni della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima ([PNI](#)EC).

Viene sancito l'obiettivo minimo nazionale del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale netto, ma le misure e gli strumenti coordinati sono già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del [Regolamento Europeo n.2021/1119](#) che prevede un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni non inferiore al 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Il D. Lgs D.LGS 199/01 contiene incentivi allo sviluppo di rinnovabili elettriche, del biometano e all'impiego dell'energia termica da fonti rinnovabili, indicazioni sull'impiego dei proventi delle aste della CO₂ per la copertura degli oneri in bolletta, norme per le nuove formule di autoconsumo e semplificazioni burocratiche. Disciplina, inoltre, l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti; gli obblighi per l'edilizia e le misure per il teleriscaldamento.

Ci occupiamo qui dei temi chiave degli incentivi alle rinnovabili, delle comunità energetiche, delle garanzie d'origine e degli accordi di compravendita di energia da fonti rinnovabili a lungo termine.

SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Per gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili sono previsti strumenti di incentivazione tariffaria che trovano copertura sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico e, dal 2022, parzialmente nei proventi annuali derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO₂. La tariffa è erogata dal GSE sull'energia elettrica prodotta o sulla quota a parte della produzione che viene immessa in rete o autoconsumata ed è applicabile sia alla realizzazione di nuovi impianti che a riattivazioni, ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti.

Tra i criteri specifici che si applicano alla definizione dei meccanismi di incentivazione troviamo:

- la proporzionalità all'onerosità dell'investimento per garantirne l'equa remunerazione
- la promozione dell'abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, per favorire i meccanismi di sviluppo della capacità di stoccaggio e la programmabilità delle fonti, nonostante nella memoria del 27 settembre l'ARERA abbia espresso parere contrario, ritenendo invece più efficiente che tali sistemi siano utilizzati in funzione delle esigenze del sistema elettrico, sulla base dei segnali di prezzo.
- la priorità a parità di condizioni economiche per gli impianti realizzati nelle aree idonee
- l'agevolazione alla rimozione dell'amianto
- la cumulabilità con le agevolazioni fiscali per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo.

La modalità di attribuzione degli incentivi varia in funzione della taglia degli impianti.

GRANDI IMPIANTI: ASTE COMPETITIVE E CONTINGENTI DIFFERENZIATI PER AREE GEOGRAFICHE

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW (inclusi gli impianti facenti parte di configurazioni di autoconsumo o comunità energetiche e gli impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate e individuate come idonee) l'incentivo è attribuito attraverso una procedura d'asta al ribasso riferita a contingenti di potenza stabiliti, assieme agli incentivi e ai livelli di massima potenza incentivabile, su base quinquennale. La soglia minima di 1 MW è soggetta a eventuali riduzioni per migliorare l'efficienza del sistema, stimolare la concorrenza e ridurre i costi. I contingenti di potenza, in conformità con il parere espresso da ARERA, possono essere differenziati per aree geografiche. La finalità è quella di orientare gli operatori a sviluppare gli impianti dove possono essere più utili al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici tenendo conto dell'impatto sul sistema elettrico e sui mercati elettrici.

L'incentivo riconosciuto per i grandi impianti è quello aggiudicato sulla base d'asta al ribasso con un meccanismo a due vie. L'incentivo viene infatti calcolato come la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo di mercato e dove questa fosse negativa è prevista la restituzione dei relativi importi.

Il meccanismo di autorizzazione e partecipazione alle aste prevede che:

1. su richiesta del proponente, il GSE esamini il progetto per via telematica contestualmente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica e rilasci parere di idoneità all'accesso agli incentivi con tempistiche parallele a quelle del rilascio del provvedimento di autorizzazione
2. agli impianti a cui viene rilasciato parere d'idoneità e che presentano domanda di accesso ai meccanismi di asta entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione è richiesta esclusivamente l'offerta economica al ribasso.

Possono essere inoltre previsti meccanismi di controllo e a garanzia della messa in opera degli impianti autorizzati e la fissazione di termini per l'entrata in esercizio.

A compendio del principio della possibilità di differenziazione dei contingenti di potenza su base geografica e a supporto della semplificazione dei processi autorizzativi, il Decreto prevede che entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore vengano emanati dal MITE in concerto con il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali uno o più decreti che stabiliscano principi e criteri omogenei per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Questi saranno alla base delle leggi regionali che individueranno le aree stesse. A supporto di tale processo, al GSE è richiesto di realizzare una piattaforma digitale che includa tutte le informazioni necessarie a qualificare il territorio, a classificare le aree e a monitorare i dati relativi allo stato delle autorizzazioni.

I principi di individuazione delle aree idonee dovranno essere stabiliti tenendo conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali e dei corpi idrici e privilegiando superfici di edifici o aree non utilizzabili per altri scopi come le superfici agricole non utilizzabili. Le aree non incluse nelle aree idonee non potranno comunque essere dichiarate non idonee in ragione della sola non inclusione nel loro novero.

La costruzione e l'esercizio di rinnovabili sulle aree idonee beneficia dei seguenti vantaggi:

- insediamento autorizzazione l'espressione dell'autorità competente in materia paesaggistica non è vincolante e nel caso in cui decorrano i termini per l'espressione di tale parere l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione
- i termini per le procedure di autorizzazione sono ridotti di un terzo

INCENTIVAZIONE GARANTITA PER LE PICCOLE TAGLIE

Gli impianti di piccola taglia, con potenza pari o inferiore a 1 MW, vengono distinti tra impianti con costi vicini alla competitività di mercato, impianti innovati o con costi di generazione elevati e impianti facenti parte di comunità dell'energia o a configurazioni di autoconsumo.

Per gli impianti con costi vicini alla competitività di mercato l'accesso agli incentivi è garantito fino al raggiungimento dei tetti di potenza stabiliti su base quinquennale attraverso la presentazione di domanda alla data di entrata in esercizio, senza la necessità di preventiva iscrizione a bandi o registri.

Per gli impianti innovativi o con costi di generazione elevati sono invece previsti bandi di selezione con frequenza periodica che hanno come criteri di priorità prima la tutela dell'ambiente e poi l'offerta di riduzione percentuale della tariffa e che possono prevedere, come per i grandi impianti, meccanismi a garanzia e la fissazione di termini per l'entrata in vigore.

Per gli impianti facenti parte di comunità dell'energia o a configurazioni di autoconsumo è previsto l'accesso, fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti su base quinquennale, a una tariffa premiante attribuita direttamente con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio e graduabile sulla base della potenza degli impianti e dell'energia autoconsumata istantaneamente. Le configurazioni di autoconsumo accedono all'incentivo solo per la quota di energia condivisa da impianti e utenze connesse sotto la stessa cabina primario e per la sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione

L'AUTOCONSUMO E LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Il percorso di riduzione delle emissioni di CO₂ passa anche attraverso l'incentivazione allo sviluppo e alla diffusione degli autoconsumi e delle comunità energetiche rinnovabili (CER).

RICONOSCIUTE LE CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO RINNOVABILI

La produzione e l'accumulo di energia da fonti rinnovabili per il proprio consumo caratterizzano l'autoconsumatore sia nel caso in cui venga realizzato un impianto direttamente connesso all'utenza che in quello in cui l'impianto (o gli impianti) si trovino in siti o in edifici diversi da quello in cui l'autoconsumatore opera, ma di cui l'autoconsumatore ha la disponibilità.

Nel secondo caso l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione per immettervi l'energia

prodotta e per consumarla nei punti di prelievo di cui detiene la titolarità.

L'autoconsumatore può inoltre vendere l'energia rinnovabile autoprodotta in eccedenza e offrire servizi ancillari e di flessibilità anche tramite un aggregatore.

Nel caso in cui due o più autoconsumatori che si trovano nello stesso edificio o condominio si aggregino per consumare l'energia prodotta da uno di essi o da impianti comuni si denota una configurazione di autoconsumo, a condizione che:

- l'energia prodotta sia utilizzata prevalentemente per i fabbisogni degli autoconsumatori
- la partecipazione alla configurazione non costituisca attività principale.

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI POTREBBERO DECOLLARE

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono definite in due leggi separate del *Clean Energy Package*. La revisione della direttiva sulle energie rinnovabili (UE) 2018/2001 ne stabilisce il quadro, mentre la direttiva (UE) 2019/944 ne sancisce nuovi ruoli e responsabilità. Le due direttive descrivono le comunità energetiche come una forma di organizzazione collettiva di cittadini che opera nel sistema energetico. Nessuna delle due direttive prevedono quale forma giuridica debbano assumere le CER.

In Italia sono state introdotte nel 2020, ma a causa di alcune limitazioni stabilite dal legislatore quali perimetro di applicazione (definito dal collegamento alla rete di Bassa Tensione e alla medesima cabina di trasformazione) e la taglia massima degli impianti, non hanno fino ad oggi preso piede.

Il D.Lgs non dispone invece limiti di potenza degli impianti, ma prevede che soltanto gli impianti di piccola taglia (di potenza inferiore a 1 MW), connessi alla stessa cabina primaria e entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della D.LGS 199/01 (anche se resta aperta la possibilità di adesione per impianti esistenti, in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla CER) siano incentivati, mentre gli altri impianti possono accedere alle procedure d'asta al ribasso bandite dal GSE per i grandi impianti.

L'energia viene condivisa attraverso la rete di distribuzione, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, nell'ambito della stessa zona di mercato e non, come prevedeva la precedente normativa soltanto tra impianti e clienti collegati alla rete di Bassa Tensione e sottesi alla medesima cabina di trasformazione. Il superamento del vincolo fisico a favore di un concetto amministrativo rende di fatto l'autoconsumo virtuale un meccanismo di gestione di partite commerciali semplificandone l'operatività e incentivandone lo sviluppo. L'allargamento del perimetro dovrebbe inoltre permettere di coinvolgere più categorie e aree demograficamente poco dense.

Tutti i consumatori (inclusi i domestici e compresi quelli appartenenti alle famiglie a basso reddito o vulnerabili) possono organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili che sono soggetti di diritto autonomo. L'esercizio dei poteri di controllo può fare capo a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di formazione e ricerca, gli enti religiosi e del terzo settore.

I requisiti e le condizioni che devono essere rispettati sono i seguenti:

- la CER ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai soci o alle aree in cui opera e non realizza profitti finanziari.
- la partecipazione delle imprese alla CER non ne costituisca l'attività commerciale o industriale principale
- l'energia autoprodotta è utilizzata principalmente per l'autoconsumo, ma quella eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta.

L'energia incentivata è quella condivisa, ai cui fini rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità. L'energia condivisa è definita con un approccio virtuale ed è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia prodotta e immessa in rete dagli impianti nella disponibilità della CER e l'energia prelevata dall'insieme dei membri della CER.

Ciascun membro della CER mantiene i propri diritti di cliente finale e può liberamente scegliere

il proprio fornitore di energia elettrica, pagando l'energia consumata, ma ricevendo dalla CER una quota degli incentivi parametrata ai propri consumi di energia rinnovabile condivisa.

Si prevede inoltre che vengano definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili per lo sviluppo di comunità energetiche per la realizzazione nei piccoli comuni di impianti di produzione di FER anche abbinati a sistemi di accumulo e le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari.

ENERGIA TERMICA DA RINNOVABILI: BIOGAS E BIOMETANO

L'introduzione di un sistema di supporto alla produzione di biometano che prescinde dal suo utilizzo nel settore dei trasporti o in altri usi e la revisione del sistema delle garanzie di origine sono tra le novità di maggiore interesse,

BIOGAS E BIOMETANO: DURATA E VALORE DELLE TARIFFE DA DEFINIRE CON SUCCESSIVI DECRETI

Sono previsti incentivi per rinnovabili (con copertura derivante dal gettito delle componenti tariffarie del gas naturale) in caso di produzione o immissione nella rete del gas naturale del biometano prodotto in impianti di cogenerazione industriale. La durata e il valore delle tariffe dovrà essere stabilita da decreti successivi, prevedendone la cumulabilità con altre forme di sostegno e la loro estensione alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica.

Per l'incentivazione della produzione di energia termica da biogas, gas di discarica, gas derivati dalla riconversione parziale per la produzione di biometano devono essere rispettati requisiti minimi di sostenibilità e riduzione delle emissioni calcolati sull'intero *mix* dei materiali usati sia per la quota destinata alla produzione elettrica che per quella di biometano.

Il procedimento autorizzativo diventa unico per le opere funzionali alla produzione del biometano e della sua immissione in rete, superando quindi il nodo dei due procedimenti separati che in passato ha comportato il blocco di numerosi progetti. Il processo è inoltre semplificato nel caso di interventi

di parziale o completa riconversione di impianti alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione alla produzione di biometano nel caso in cui le modifiche non siano sostanziali, ovvero quando non determinino un incremento delle emissioni e il sito non sia ampliato più del 25% in termini di superficie occupata. Nel caso di modifiche sostanziali i termini per il rilascio della nuova autorizzazione sono comunque ridotti della metà.

Il D.LGS 199/01 prevede un contributo a fondo perduto da elargire attraverso procedure competitive per:

- efficientamento e riconversione di impianti esistenti a biogas
- nuovi impianti di produzione di biometano
- valorizzazione e corretto utilizzo del disgustato
- acquisto di trattori alimentati a biometano.

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con gli incentivi tariffari a condizioni che verranno definite dal Decreto in materia di produzione di biometano e partecipe di economia circolare, la cui bozza, già in circolazione, sbloccherà l'utilizzo dei fondi del PNRR finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di riconversione degli impianti a biogas agricoli esistenti, supporto alla costruzione di nuovi impianti e promozione di investimenti in miglioramento dell'efficienza energetica di impianti per la produzione di biogas sui quali vengano effettuati interventi per la riconversione alla produzione di biometano.

INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ANCHE PER GRANDI IMPIANTI

Il Decreto prevede che il meccanismo di incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili prodotta da impianti di piccole dimensioni di cui all'Art. 28 del D Lgs del 3 marzo 2011 n.28 si applichi anche a:

- la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni attraverso meccanismi di accesso competitivo
- comunità di energia rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo
- soluzioni tecnologiche che favoriscano l'utilizzo di energia termica da fonti rinnovabili, l'autoconsumo e il miglioramento delle prestazioni energetiche.

STABILITI I PRINCIPI PER LA REVISIONE DEL SISTEMA DELLE GARANZIE D'ORIGINE

La garanzia d'origine (GO), istituita con la Direttiva 2009/28/CE, è un documento elettronico che serve per certificare che una determinata quota o quantitativo di energia è stato prodotto da fonti rinnovabili. Nella forma in cui sono state introdotte in Italia, nel 2011, dal [provvedimento dell'ARERA](#) in materia di offerte verdi, le GO garantiscono ai consumatori che l'energia consumata sia prodotta da fonti rinnovabili e che non venga commercializzata più volte. Se una società di vendita o un produttore vende energia verde al 100% a uno o più clienti, deve accompagnarla con l'attestazione di GO, e successivamente annullare i certificati a favore dei medesimi clienti. I trader possono acquistare certificati in tutta Europa e scambiarli attraverso una piattaforma digitale gestita dal GME. Alle GO è attribuito un codice numerico che permette di ricondurre l'energia all'impianto e al periodo di produzione. Una volta che il MWh è arrivato al cliente finale, il codice del titolo GO viene annullato.

Il Decreto prevede l'emissione di GO per le quote di energia fornite ai clienti finali prodotte da fonti rinnovabili e allarga lo spettro di applicabilità dall'energia elettrica al gas, includendo il biometano, all'idrogeno e ai prodotti usati per il raffrescamento e il riscaldamento.

Mentre fino a oggi il GSE rilasciava certificati GO su richiesta dei produttori italiani di energia rinnovabile, dopo aver effettuato controlli sulla produzione effettiva, il D.Lgs 199/01 prevede che la GO venga rilasciata al produttore da fonti rinnovabili quando il produttore non riceve un sostegno economico tramite gara o sistema di titoli negoziabili e quando il mercato delle GO è preso in considerazione nella determinazione del sostegno economico nell'ambito dei meccanismi di incentivazione. Sono invece esclusi dal rilascio di GO i produttori di energia da FER che ricevono sostegno economico nell'ambito di meccanismi di incentivazione che non tengono conto del valore di mercato delle GO.

Le garanzie d'origine vengono emesse, contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e considerate nella disponibilità di quest'ultimo,

che provvede ad assegnarle tramite procedure concorrenziali, nei seguenti casi:

- se il produttore riceve sostegno economico nell'ambito di un sistema di incentivazione che prevede il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE
- per impianti di produzione a biometano di capacità fino a 250 Smc/h che immettono biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi
- per impianti in cogenerazione ad alto rendimento per la produzione di energia da FER

Ogni garanzia di origine corrisponde ad un 1 MW/h prodotto da fonti rinnovabili ed è valida per 12 mesi dalla produzione della relativa unità energetica. Se non annullata, scade al più tardi dopo 18 mesi. I produttori possono valorizzare economicamente le GO all'interno della piattaforma di scambio organizzata e gestita dal GME.

Le GO relative a produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere inoltre rilasciate su indicazione del produttore direttamente all'acquirente che acquista energia elettrica da FER nell'ambito di accordi compravendita di lungo periodo (PPA).

PPA: BACHECA INFORMATICA PER PROMUOVERE L'INCONTRO TRA LE PARTI

Nel D.LGS 199/01 viene definito come accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili un contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia elettrica.

Il Decreto prevede che:

- entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore (stabilità il 15 dicembre 2021), il GME, al fine di assicurare un avvio graduale delle contrattazioni PPA, realizzi una bacheca informatica con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali contratti

- il Ministero della transizione ecologica, tenendo conto dell'evoluzione e dello stato del mercato del PPA, possa fornire indicazioni al GME per lo sviluppo di una piattaforma di mercato organizzato a partecipazione volontaria
- entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, la Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (Consip) definisca uno o più strumenti di gara per la fornitura di energia da fonti rinnovabili alla Pubblica amministrazione attraverso schemi di accordo PPA che si aggiungeranno alle procedure di acquisto correnti per forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili definite da Consip
- entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto l'ARERA integri le linee guida in materia di gruppi di acquisto in modo da promuovere anche l'approvvigionamento mediante PPA, anche per il tramite degli aggregatori indipendenti e prevedendo che i consumatori interessati ricevano adeguata assistenza informativa per l'adesione alla bacheca informativa.

Con l'entrata in vigore del provvedimento il prossimo 15 dicembre e la successiva emanazione dei decreti ministeriali e delle delibere ad integrazione e attuazione delle linee guida qui stabilite, si dovrebbe assistere ad un'accelerazione del percorso verso il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione in coerenza con quanto stabilito dalla Commissione Europea. Le novità portate dal Decreto riguardano infatti i principali motori del processo, partendo dagli incentivi alle rinnovabili elettriche e al biometano, fino alle semplificazioni burocratiche. Le disposizioni presenti nel Decreto permetteranno inoltre l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ([PNRR](#)) in materia di energia da fonti rinnovabili.